



Milano, 14 febbraio 2014

Nota Esplicativa sull'applicazione del tributo Tares relativamente agli Istituti scolastici

Il tributo TARES, istituito a far tempo dal 1 gennaio 2013, è disciplinato dall'articolo 14, comma 3 del D.L.6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n.214 e succ.mod.

Con delibera del Consiglio comunale n.24 del 27.6.2013, il Comune di Milano ha dato attuazione ai principi di legge, stabiliti dal D.p.r. 158/99, basandosi su indici di produzione quali - quantitativa dei rifiuti forniti dal soggetto gestore.

Classificazione dei locali occupati da istituti scolastici

Le superfici dichiarate dagli istituti scolastici, incluse le mense anche ove fossero gestite da personale esterno, sono necessariamente classificate tra le Utenze non Domestiche e rientrano nella categoria 1, che rappresenta una tra le categorie a più bassa tariffazione Tares.

CAT.	ATTIVITA'	TAR.FISSA €/MQ L'ANNO	TAR.VARIABILE €/MQ L'ANNO	TARIFFA TARES €/MQ L'ANNO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,85216	€ 0,98034	€ 2,83250

La Tares è un'entrata tributaria e non ha natura di corrispettivo; pertanto il presupposto del tributo è l'utilizzo di immobili che *possono* produrre rifiuti e le esclusioni da tassazione riguardano locali e aree per i quali è riconosciuta dalla Legge o dal Regolamento l'impossibilità reale di produrre rifiuti.

Pertanto, come risulta dall'art.8 del Regolamento Tares risultano esclusi dall'applicazione del tributo i locali:

1. che non siano utilizzabili per loro natura - es. centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici e locali con altezza non superiore a 1,5 metri;

2. non utilizzati o non predisposti all'uso - privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete;
3. che risultino in condizioni di obiettiva inutilizzabilità per cause terze - locali inagibili, in ristrutturazione, aree interclusi da recinzione;
4. non suscettibili di produrre rifiuti per l'uso a cui sono stabilmente destinati - impianti sportivi/palestre/campi di gioco sia coperti che scoperti riservati ai soli praticanti -. Si precisa che non è tassabile l'area di gioco ma rimangono soggetti a tassazioni spogliatoi, servizi igienici, punti di ristoro, gradinate e simili;
5. locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto.

Inoltre nel computo della superficie tassabili, non si tiene conto della parte dove di regola si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi (es: stanze di medicazione, laboratori) allo smaltimento dei quali provvedono direttamente i produttori, secondo le norme vigenti.

Tutti i fatti e le circostanze sopra delineati devono essere direttamente rilevabili nonché documentati o documentabili e devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione iniziale o di variazione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art.8 del Regolamento, entro il 20 gennaio successivo a quello di riferimento.

La norma pone infatti in capo al contribuente un obbligo specifico di dichiarazione di fatti e circostanze che vanno a incidere sull'ammontare del tributo dovuto.

In considerazione comunque delle motivazioni addotte dai rappresentanti di categoria nell'incontro del 19 gennaio u.s., così come declinati nel verbale, unitamente al fatto che gli avvisi inviati agli istituti scolastici sono pervenuti a ridosso della scadenza, si precisa che l'ufficio valuterà, ai fini istruttori, tutte le singole istanze pervenute fuori termine.

Cordialmente

Il Direttore settore
Finanze e Oneri tributari
Dr.ssa Monica Mori

